ACCORDO

tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

in prosieguo denominate «le parti»,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la prevedibilità degli scambi, la reciproca espansione e un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo la «Comunità») e la Federazione russa (in prosieguo la «Russia»),

DECISE a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile della Comunità e della Russia,

VISTI gli obiettivi e le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (in prosieguo denominato «accordo di partenariato e di cooperazione»), entrato in vigore il 1º dicembre 1997,

TENENDO PRESENTE il processo di adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti ribadiscono che le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione si applicano agli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento (in prosieguo denominati «prodotti tessili») elencati nell'allegato I, salvo disposizioni specifiche del presente accordo relative a questi prodotti.

2. La cooperazione tra le industrie dei prodotti tessili e dell'abbigliamento della Comunità e della Russia e l'eliminazione delle restrizioni quantitative al commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento costituiscono l'obiettivo fondamentale del presente accordo.

3. Tutte le restrizioni quantitative attualmente applicate agli scambi di prodotti tessili originari dell'altra parte sono abolite il 1º maggio 1998.

4. Le parti decidono di non introdurre nuove restrizioni quantitative al commercio, tra la Comunità e la Russia, dei prodotti tessili e dell'abbigliamento elencati nell'allegato I, salvo quanto disposto dal presente accordo.

Articolo 2

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo importati nella Comunità si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata la «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche. Per la classificazione delle merci relativa alle importazioni dei suddetti prodotti in Russia si applica la nomenclatura dei prodotti dell'attività economica estera (in prosieguo abbreviata come «TN VED SNG»).

2. Le parti convengono che l'introduzione di modifiche relative ai metodi, alle regole, alle procedure e alla suddivisione dei prodotti tessili in categorie, compresi i cambiamenti relativi al sistema armonizzato, alla nomenclatura combinata e alla TN VED SNG per i prodotti di cui all'allegato I, non dovrebbe incidere sull'equilibrio tra diritti e obblighi delle parti previsto dallo stesso, non dovrebbe diminuire l'accesso per una delle parti, né impedirne la piena utilizzazione e non dovrebbe ripercuotersi negativamente sugli scambi contemplati dal presente accordo. La parte che introduce una delle suddette

modifiche ne informa l'altra parte prima della loro entrata in vigore.

3. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo importati nella Comunità è determinata ai sensi delle norme di origine in vigore nella Comunità. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo importati in Russia è determinata ai sensi delle norme di origine in vigore nella Federazione russa.

Le parti si informano reciprocamente di tutte le eventuali modifiche delle rispettive norme d'origine.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, le importazioni di prodotti tessili dal territorio di ciascuna delle parti possono essere assoggettate a limiti quantitativi solo a norma dell'articolo 17 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo:

— il livello di qualsiasi limite quantitativo fissato a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per le importazioni di prodotti tessili non deve essere inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni effettuate dalla parte in questione nel periodo di dodici mesi conclusosi due mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni o della data in cui sono state introdotte le misure;

— per le categorie di prodotti tessili già soggette a limiti quantitativi e indicate nell'allegato II, qualsiasi limite quantitativo fissato a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per una categoria di prodotti non deve essere inferiore al livello del contingente 1997 per la categoria in questione e non deve essere applicato fintantoché le importazioni nella Comunità di prodotti di origine russa della medesima categoria non raggiungono il 5 % delle importazioni totali di questa categoria nella Comunità.

3. Le parti decidono di tenere consultazioni approfondite, a norma dell'articolo 5, qualora venga applicato il presente articolo.

Articolo 4

1. Le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine o contraffazione di documenti ufficiali compromettono il buon funzionamento del presente accordo. Le parti definiranno pertanto le disposizioni giuridiche e/o le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni. Inoltre, esse collaboreranno pienamente, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, per affrontare i problemi derivanti dalle elusioni.

2. Qualora una delle parti ritenga che si stia eludendo il presente accordo mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine o contraffazione di documenti ufficiali, e che non si stiano adottando misure sufficienti per intervenire efficacemente contro dette elusioni, essa si consulta con l'altra parte per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Dette consultazioni si dovrebbero tenere tempestivamente e, possibilmente, entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Le parti adotteranno, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di eventuali provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni sui loro territori. Le parti decidono di collaborare pienamente, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, per stabilire i fatti pertinenti relativi al luogo di importazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. Detta cooperazione comprenderà, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, indagini sulle elusioni che aumentano le esportazioni oggetto di restrizioni nel territorio della parte che mantiene in vigore dette restrizioni, scambi di documenti, di corrispondenza, di relazioni e di altre informazioni pertinenti in funzione della disponibilità. Saranno inoltre agevolati le visite agli stabilimenti e i contatti, su richiesta e caso per caso. La parte interessata dovrebbe cercare di chiarire le circostanze di queste elusioni, siano esse accertate o presunte, compresi i ruoli rispettivi degli esportatori e/o degli importatori coinvolti.

4. Qualora dall'inchiesta risulti che esistono prove sufficienti dell'elusione (riguardanti, ad esempio, il paese o il luogo di origine effettiva e le circostanze dell'elusione), le parti adottano i provvedimenti opportuni nella misura necessaria per risolvere il problema. Qualora sia dimostrato che le merci sono state trasbordate attraverso il territorio di una delle parti, detti provvedimenti possono includere l'introduzione di restrizioni nei confronti di questa parte. Questi provvedimenti, la loro data di applicazione e la loro portata possono essere decisi previe consultazioni fra le parti volte a trovare una soluzione

reciprocamente soddisfacente. Durante le consultazioni le parti possono decidere di adottare altre soluzioni.

5. Anche le false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione delle merci ostacolano il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Qualora sia dimostrato che le false dichiarazioni sono state rese a scopo di elusione, le parti adottano le misure del caso, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, nei confronti degli esportatori o degli importatori coinvolti. Se una parte ritiene che si stia eludendo il presente accordo mediante false dichiarazioni e che non si stiano adottando misure sufficienti per intervenire efficacemente contro dette elusioni, essa si consulta tempestivamente con l'altra parte per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. La presente disposizione non impedisce alle parti di procedere ad adeguamenti tecnici in caso di errori involontari nelle dichiarazioni.

6. Per agevolare la cooperazione di cui al presente articolo, la Russia s'impegna a rilasciare autorizzazioni di esportazione automatiche ai sensi della legislazione russa pertinente per le esportazioni dei prodotti tessili già soggetti a limiti quantitativi e indicati nell'allegato II.

Per le categorie soggette al rilascio di licenze di esportazione le autorità competenti della Comunità rilasceranno autorizzazioni d'importazione solo su presentazione delle autorizzazioni di esportazione rilasciate dalle autorità russe competenti.

La Russia s'impegna a trasmettere settimanalmente informazioni sui quantitativi coperti dalle suddette autorizzazioni di esportazione automatiche. A tal fine, può essere utilizzato un collegamento elettronico tra le autorità russe competenti e il sistema integrato di gestione delle licenze (in prosieguo denominato «SIGL») instaurato dalla Comunità. La Comunità garantisce, nei limiti del programma TACIS, una piena assistenza tecnica e finanziaria per la creazione del collegamento in questione.

In caso di divergenze notevoli e ingiustificate tra le informazioni ricevute attraverso il collegamento elettronico con il SIGL e le autorizzazioni di esportazione presentate alle autorità competenti della Comunità, ciascuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni a norma dell'articolo 5 dell'accordo onde individuare i motivi di dette divergenze. Se queste ultime sono dovute al trasbordo fraudolento di prodotti non originari della Russia, le parti decidono di adottare le misure necessarie per evitare che il problema si ripresenti.

Il sistema di duplice controllo viene mantenuto fintantoché lo desiderano entrambe le parti.

7. Su richiesta di una parte, l'altra le fornisce dati mensili relativi alle sue esportazioni delle categorie specifiche di prodotti tessili esportate alla parte che ha presentato la richiesta.

Articolo 5

1. Salvo quanto altrimenti disposto, alle procedure di consultazione speciali di cui al presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:

— ogni richiesta di consultazioni dev'essere notificata per iscritto all'altra parte;

— alla richiesta di consultazioni fa seguito, entro quindici giorni dalla notifica, una relazione che illustra i motivi e le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

— le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese.

2. Se necessario, a richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono consultazioni su qualsiasi problema legato all'applicazione del presente accordo. Tutte le consultazioni avviate ai sensi del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e puntano a riconciliare le divergenze tra le parti.

Articolo 6

1. Il presente accordo si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo si applica per tutta la durata dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

3. Ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, proporre di avviare consultazioni a norma dell'articolo 5, al fine di concordare modifiche del presente accordo.

4. Fatta salva l'abolizione delle restrizioni di cui all'articolo 1, il funzionamento del presente accordo può comunque essere riesaminato qualora, durante il suo periodo di validità, la Russia diventi membro dell'OMC.

5. Ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

6. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1998.

Per la Federazione russa

Per la Comunità europea

ALLEGATO I

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 1997	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 10, 5205 35 90, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 10, 5206 35 90, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 10, 5206 45 90, ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 11, 5208 12 13, 5208 12 15, 5208 12 19, 5208 12 91, 5208 12 93, 5208 12 95, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 11, 5208 22 13, 5208 22 15, 5208 22 19, 5208 22 91, 5208 22 93, 5208 22 95, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 11, 5208 32 13, 5208 32 15, 5208 32 19, 5208 32 91, 5208 32 93, 5208 32 95, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00 5208 51 00 5209 52 00 5211 32 00 5212 15 10 5208 32 11 5208 52 10 5209 59 00 5211 39 00 5212 15 90 5208 32 13 5208 52 90 5211 41 00 5212 23 10 5208 32 15 5208 53 00 5210 31 10 5211 42 00 5212 23 90 5208 32 19 5208 59 00 5210 31 90 5211 43 00 5212 24 10 5208 32 91 5210 32 00 5211 49 10 5212 24 90 5208 32 93 5209 31 00 5210 39 00 5211 49 90 5212 25 10 5208 32 95 5209 32 00 5210 41 00 5211 51 00 5212 25 90 5208 32 99 5209 39 00 5210 42 00 5211 52 00 5208 33 00 5209 41 00 5210 49 00 5211 59 00 ex 5811 00 00 5208 39 00 5209 42 00 5210 51 00 5208 41 00 5209 43 00 5210 52 00 5212 13 10 ex 6308 00 00 5208 42 00 5209 49 10 5210 59 00 5212 13 90 5208 43 00 5209 49 90 5212 14 10 5208 49 00 5209 51 00 5211 31 00 5212 14 90		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia: 5512 11 00 5513 21 90 5514 22 00 5515 13 11 5515 91 30 5512 19 10 5513 22 00 5514 23 00 5515 13 19 5515 91 90 5512 19 90 5513 23 00 5514 29 00 5515 13 91 5515 92 11 5512 21 00 5513 29 00 5514 31 00 5515 13 99 5515 92 19 5512 29 10 5513 31 00 5514 32 00 5515 19 10 5515 92 91 5512 29 90 5513 32 00 5514 33 00 5515 19 30 5515 92 99 5512 91 00 5513 33 00 5514 39 00 5515 19 90 5515 99 10 5512 99 10 5513 39 00 5514 41 00 5515 21 10 5515 99 30 5512 99 90 5513 41 00 5514 42 00 5515 21 30 5515 99 90 5513 42 00 5514 43 00 5515 21 90 5513 11 10 5513 43 00 5514 49 00 5515 22 11 5803 90 30 5513 11 30 5513 49 00 5515 22 19 5513 11 90 5515 11 10 5515 22 91 ex 5905 00 70 5513 12 00 5514 11 00 5515 11 30 5515 22 99 5513 13 00 5514 12 00 5515 11 90 5515 29 10 ex 6308 00 00 5513 19 00 5514 13 00 5515 12 10 5515 29 30 5513 21 10 5514 19 00 5515 12 30 5515 29 90 5513 21 30 5514 21 00 5515 12 90 5515 91 10		
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10 5513 31 00 5514 31 00 5515 13 19 5515 92 99 5512 19 90 5513 32 00 5514 32 00 5515 13 99 5515 99 30 5512 29 10 5513 33 00 5514 33 00 5515 19 30 5515 99 90 5512 29 90 5513 39 00 5514 39 00 5515 19 90 5512 99 10 5513 41 00 5514 41 00 5515 21 30 ex 5803 90 30 5512 99 90 5513 42 00 5514 42 00 5515 21 90 5513 43 00 5514 43 00 5515 22 19 ex 5905 00 70 5513 21 10 5513 49 00 5514 49 00 5515 22 99 5513 21 30 5515 29 30 ex 6308 00 00 5513 21 90 5514 21 00 5515 11 30 5515 29 90 5513 22 00 5514 22 00 5515 11 90 5515 91 30 5513 23 00 5514 23 00 5515 12 30 5515 91 90 5513 29 00 5514 29 00 5515 12 90 5515 92 19		

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00 6105 90 10 6109 90 10 6110 20 10 6105 20 10 6109 90 30 6110 30 10 6105 20 90 6109 10 00	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90 6102 10 90 6110 10 10 6110 10 91 6110 20 99 6101 20 90 6102 20 90 6110 10 31 6110 10 95 6110 30 91 6101 30 90 6102 30 90 6110 10 35 6110 10 98 6110 30 99 6110 10 38 6110 20 91	4,53	221
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10 6203 42 90 6204 61 10 6204 69 18 6211 43 42 6203 41 90 6203 43 19 6204 62 31 6203 42 31 6203 43 90 6204 62 33 6211 32 42 6203 42 33 6203 49 19 6204 62 39 6211 33 42 6203 42 35 6203 49 50 6204 63 18 6211 42 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 40 00 6106 20 00 6206 30 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00 6302 29 90 6302 31 90 6302 39 90 6302 22 90 6302 31 10 6302 32 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto: 5508 10 11 5509 21 90 5509 32 90 5509 52 10 5509 62 00 5508 10 19 5509 22 10 5509 41 10 5509 52 90 5509 69 00 5509 22 90 5509 41 90 5509 53 00 5509 91 10 5509 11 00 5509 31 10 5509 42 10 5509 59 00 5509 91 90 5509 12 00 5509 31 90 5509 42 90 5509 61 10 5509 92 00 5509 21 10 5509 32 10 5509 51 00 5509 61 90 5509 99 00		
22 a)	di cui: acrilici ex 5508 10 19 5509 31 10 5509 32 10 5509 61 10 5509 62 00 5509 31 90 5509 32 90 5509 61 90 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10 5510 11 00 5510 20 00 5510 90 00 5510 12 00 5510 30 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali: 5801 10 00 5801 24 00 5801 32 00 5801 36 00 5801 21 00 5801 25 00 5801 33 00 5801 22 00 5801 26 00 5801 34 00 5802 20 00 5801 23 00 5801 31 00 5801 35 00 5802 30 00		
32 a)	di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10 6302 53 90 6302 91 10 6302 93 90 6302 51 90 ex 6302 59 00 6302 91 90 ex 6302 99 00		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00 6115 20 11 6115 92 00 6115 93 99 6115 19 10 6115 20 90 6115 93 10 6115 99 00 6115 19 90 6115 91 00 6115 93 30	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 29 00 6107 12 00 6108 22 00	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00 ex 6201 12 90 ex 6201 13 90 6210 20 00 ex 6201 12 10 ex 6201 13 10	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00 ex 6202 13 10 6204 31 00 6204 39 19 ex 6202 12 10 ex 6202 13 90 6204 32 90 ex 6202 12 90 6204 33 90 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00 6203 19 30 6203 23 80 6211 32 31 6203 12 00 6203 21 00 6203 29 18 6211 33 31 6203 19 10 6203 22 80	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00 6207 21 00 6207 29 00 6207 91 90 6207 99 00 6207 19 00 6207 22 00 6207 91 10 6207 92 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00 6208 21 00 6208 91 11 6208 92 10 6208 19 10 6208 22 00 6208 91 19 6208 92 90 6208 19 90 6208 29 00 6208 91 90 6208 99 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10 6201 91 00 ex 6202 12 10 6202 91 00 6211 32 41 ex 6201 12 90 6201 92 00 ex 6202 12 90 6202 92 00 6211 33 41 ex 6201 13 10 6201 93 00 ex 6202 13 10 6202 93 00 6211 42 41 ex 6201 13 90 ex 6202 13 90 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00 6107 29 00 6107 91 90 ex 6107 99 00 6107 22 00 6107 91 10 6107 92 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10 6108 32 11 6108 32 90 6108 91 10 6108 92 00 6108 31 90 6108 32 19 6108 39 00 6108 91 90 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00 6104 43 00 6204 41 00 6204 43 00 6104 42 00 6104 44 00 6204 42 00 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00 6104 53 00 6204 51 00 6204 53 00 6104 52 00 6104 59 00 6204 52 00 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10 6103 43 10 6104 61 10 6104 63 10 6103 41 90 6103 43 90 6104 61 90 6104 63 90 6103 42 10 6103 49 10 6104 62 10 6104 69 10 6103 42 90 6103 49 91 6104 62 90 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00 6204 19 10 6204 23 80 6211 42 31 6204 12 00 6204 21 00 6204 29 18 6211 43 31 6204 13 00 6204 22 80	1,37	730
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia 6212 10 00	18,2	55

(1)	(2)	(3)	(4)
68	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90 6111 30 90 ex 6209 10 00 ex 6209 30 00 6111 20 90 ex 6111 90 00 ex 6209 20 00 ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10 6203 32 10 6203 42 11 6203 43 31 6211 32 10 6203 23 10 6203 33 10 6203 42 51 6203 49 11 6211 33 10 6203 29 11 6203 39 11 6203 43 11 6203 49 31 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10 6204 33 10 6204 63 11 6211 42 10 6204 23 10 6204 39 11 6204 63 31 6211 43 10 6204 29 11 6204 62 11 6204 69 11 6204 32 10 6204 62 51 6204 69 31		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30 6204 61 80 6204 63 90 6210 50 00 6211 41 00 6203 42 59 6204 61 90 6204 69 39 6211 42 90 6203 43 39 6204 62 59 6204 69 50 6211 31 00 6211 43 90 6203 49 39 6204 62 90 6211 32 90 6204 63 39 6210 40 00 6211 33 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10 6102 20 10 6103 33 00 6104 33 00 6113 00 90 6101 20 10 6102 30 10 ex 6103 39 00 ex 6104 39 00 6101 30 10 6114 10 00 6103 31 00 6104 31 00 6112 20 00 6114 20 00 6102 10 10 6103 32 00 6104 32 00 6114 30 00		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81 6305 32 89 6305 33 91 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114: 5407 10 00 5407 51 00 5407 61 90 5407 81 00 5407 94 00 5407 20 90 5407 52 00 5407 69 10 5407 82 00 5407 30 00 5407 53 00 5407 69 90 5407 83 00 ex 5811 00 00 5407 41 00 5407 54 00 5407 71 00 5407 84 00 5407 42 00 5407 61 10 5407 72 00 5407 91 00 ex 5905 00 70 5407 43 00 5407 61 30 5407 73 00 5407 92 00 5407 44 00 5407 61 50 5407 74 00 5407 93 00		
35 a)	di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00 5407 52 00 5407 69 90 5407 84 00 ex 5811 00 00 ex 5407 20 90 5407 53 00 5407 72 00 5407 92 00 ex 5407 30 00 5407 54 00 5407 73 00 5407 93 00 ex 5905 00 70 5407 42 00 5407 61 30 5407 74 00 5407 94 00 5407 43 00 5407 61 50 5407 82 00 5407 44 00 5407 61 90 5407 83 00		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114: 5408 10 00 5408 22 90 5408 24 00 5408 33 00 ex 5811 00 00 5408 21 00 5408 23 10 5408 31 00 5408 34 00 5408 22 10 5408 23 90 5408 32 00 ex 5905 00 70		
36 a)	di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00 5408 23 10 5408 32 00 ex 5811 00 00 5408 22 10 5408 23 90 5408 33 00 5408 22 90 5408 24 00 5408 34 00 ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco: 5516 11 00 5516 22 00 5516 32 00 5516 43 00 5516 94 00 5516 12 00 5516 23 10 5516 33 00 5516 44 00 5516 13 00 5516 23 90 5516 34 00 5516 91 00 5803 90 50 5516 14 00 5516 24 00 5516 41 00 5516 92 00 5516 21 00 5516 31 00 5516 42 00 5516 93 00 ex 5905 00 70		
37 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00 5516 23 10 5516 33 00 5516 44 00 ex 5803 90 50 5516 13 00 5516 23 90 5516 34 00 5516 92 00 5516 14 00 5516 24 00 5516 42 00 5516 93 00 ex 5905 00 70 5516 22 00 5516 32 00 5516 43 00 5516 94 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6002 43 11 6002 93 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00 ex 6303 99 90 6304 19 10 6304 92 00 ex 6304 99 00 ex 6303 92 90 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11 5402 20 00 5402 39 90 5402 52 00 5402 69 10 5401 10 19 5402 31 00 5402 49 10 5402 59 10 5402 69 90 5402 32 00 5402 49 91 5402 59 90 5402 10 10 5402 33 00 5402 49 99 5402 61 00 ex 5604 20 00 5402 10 90 5402 39 10 5402 51 00 5402 62 00 ex 5604 90 00		
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00 ex 5403 32 00 5403 41 00 ex 5604 20 00 5403 20 10 5403 33 90 5403 42 00 5403 20 90 5403 39 00 5403 49 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00 5207 90 00 5401 20 90 5406 20 00 5511 30 00 5207 10 00 5401 10 90 5406 10 00 5508 20 90		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10 5106 20 11 5106 20 91 5108 10 10 5106 10 90 5106 20 19 5106 20 99 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10 5107 20 30 5107 20 91 5108 20 10 5107 10 90 5107 20 51 5107 20 99 5108 20 90 5107 20 10 5107 20 59		

(1)	(2)	(3)	(4)
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11 5111 19 39 5111 90 10 5112 19 11 5112 30 90 5111 11 19 5111 19 91 5111 90 91 5112 19 19 5112 90 10 5111 11 91 5111 19 99 5111 90 93 5112 19 91 5112 90 91 5111 11 99 5111 20 00 5111 90 99 5112 19 99 5112 90 93 5111 19 11 5111 30 10 5112 20 00 5112 90 99 5111 19 19 5111 30 30 5112 11 10 5112 30 10 5111 19 31 5111 30 90 5112 11 90 5112 30 30		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00 5506 30 00 5506 90 91 5506 20 00 5506 90 10 5506 90 99		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10 5701 10 93 5701 90 10 5701 10 91 5701 10 99 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00 5702 42 10 5703 10 10 5703 30 59 5705 00 10 5702 31 10 5702 42 90 5703 10 90 5703 30 91 5705 00 31 5702 31 30 5702 49 10 5703 20 11 5703 30 99 5705 00 39 5702 31 90 5702 51 00 5703 20 19 5703 90 10 ex 5705 00 90 5702 32 10 5702 52 00 5703 20 91 5703 90 90 5702 32 90 ex 5702 59 00 5703 20 99 5702 39 10 5702 91 00 5703 30 11 5704 10 00 5702 41 10 5702 92 00 5703 30 19 5704 90 00 5702 41 90 ex 5702 99 00 5703 30 51		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 5806 31 10 5806 32 10 5806 39 00 5806 20 00 5806 31 90 5806 32 90 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11 5804 10 90 5804 21 90 5804 29 90 5804 10 19 5804 21 10 5804 29 10 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10 5810 91 10 5810 92 10 5810 99 10 5810 10 90 5810 91 90 5810 92 90 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00 ex 6002 10 10 ex 6002 30 10 6002 10 90 6002 30 90 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10 6001 92 10 6002 20 70 6002 43 39 6002 92 90 6001 92 30 ex 6002 30 10 6002 43 50 6002 93 31 ex 6001 10 00 6001 92 50 6002 41 00 6002 43 91 6002 93 33 6001 21 00 6001 92 90 6002 42 10 6002 43 93 6002 93 35 6001 22 00 6001 99 10 6002 42 30 6002 43 95 6002 93 39 6001 29 10 6002 42 50 6002 43 99 6002 93 91 6001 91 10 ex 6002 10 10 6002 42 90 6002 91 00 6002 93 99 6001 91 30 6002 20 10 6002 43 31 6002 92 10 6001 91 50 6002 20 39 6002 43 33 6002 92 30 6001 91 90 6002 20 50 6002 43 35 6002 92 50		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00 6301 20 99 ex 6301 40 90 6301 20 91 6301 30 90 ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Guanti a maglia 6111 10 10 ex 6111 90 00 6116 10 80 6116 93 00 6111 20 10 6116 91 00 6116 99 00 6111 30 10 6116 10 20 6116 92 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento: 5807 90 90 6117 80 90 6302 10 10 6303 19 00 ex 6305 32 90 6117 90 00 6302 10 90 6305 33 10 6113 00 10 6302 40 00 6304 11 00 ex 6305 39 00 6301 20 10 ex 6302 60 00 6304 91 00 ex 6305 90 00 6117 10 00 6301 30 10 6117 20 00 6301 40 10 6303 11 00 ex 6305 20 00 6307 10 10 6117 80 10 6301 90 10 6303 12 00 6305 32 11 6307 90 10		
67 a)	di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10 6112 39 90 6112 49 10 6211 11 00 6112 31 90 6112 41 10 6112 49 90 6211 12 00 6112 39 10 6112 41 90	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00 6104 13 00 6104 21 00 6104 23 00 6104 12 00 ex 6104 19 00 6104 22 00 ex 6104 29 00	1,54	650

(1)	(2)	(3)	(4)
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00 6103 19 00 6103 22 00 6103 29 00 6103 12 00 6103 21 00 6103 23 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 30 00 6217 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 90 00 ex 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00 5607 49 19 5607 50 11 5607 50 30 5607 49 11 5607 49 90 5607 50 19 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10 5601 21 10 5601 22 10 5601 22 99 5601 30 00 5601 10 90 5601 21 90 5601 22 91 5601 29 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19 5602 10 90 5602 90 00 ex 5905 00 70 6307 90 91 5602 10 31 5602 21 00 5602 10 39 5602 29 90 ex 5807 90 10 6210 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10 5603 91 90 ex 5905 00 70 6302 32 10 ex 6304 99 00 5603 11 90 5603 92 10 6302 53 10 5603 12 10 5603 92 90 6210 10 91 6302 93 10 ex 6305 32 90 5603 12 90 5603 93 10 6210 10 99 ex 6305 39 00 5603 13 10 5603 93 90 6303 92 10 5603 13 90 5603 94 10 ex 6301 40 90 6303 99 10 6307 10 30 5603 14 10 5603 94 90 ex 6301 90 90 ex 6307 90 99 5603 14 90 ex 6304 19 90 5603 91 10 ex 5807 90 10 6302 22 10 ex 6304 93 00		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11 5608 11 99 5608 19 31 5608 19 99 5608 11 19 5608 19 11 5608 19 39 5608 90 00 5608 11 91 5608 19 19 5608 19 91		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10 5903 20 10 5903 90 10 5903 90 99 5903 10 90 5903 20 90 5903 90 91		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 00		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 41 00 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00 ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10 5902 90 90 5909 00 90 ex 5911 20 00 5911 32 90 5902 10 90 5911 31 11 5911 40 00 5902 20 10 5908 00 00 5910 00 00 5911 31 19 5911 90 10 5902 20 90 5911 31 90 5911 90 90 5902 90 10 5909 00 10 5911 10 00 5911 32 10		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 11 5306 10 39 5306 20 11 5308 90 11 5306 10 19 5306 10 50 5306 20 19 5308 90 13 5306 10 31 5306 10 90 5306 20 90 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 11 5309 19 90 5309 29 90 5803 90 90 5309 11 19 5309 21 10 5309 11 90 5309 21 90 5311 00 10 5905 00 31 5309 19 10 5309 29 10 5905 00 39		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 30 ex 6302 59 00 ex 6302 99 00 6302 39 10 6302 52 00 6302 92 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 00		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia ex 6214 90 90		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5501 90 90 5503 10 90 5503 90 10 5505 10 30 5501 20 00 5503 20 00 5503 90 90 5505 10 50 5501 30 00 5503 10 11 5503 30 00 5505 10 70 5501 90 10 5503 10 19 5503 40 00 5505 10 10 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00 5402 42 00 5402 43 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10 5404 90 11 5404 90 90 ex 5604 20 00 5404 10 90 5404 90 19 ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 80 5504 10 00 5505 20 00 5502 00 40 5504 90 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5006 00 90 ex 5604 90 00 5005 00 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 30 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00 5007 20 39 5007 20 69 5007 90 90 ex 5911 20 00 5007 20 11 5007 20 41 5007 20 71 5007 20 19 5007 20 51 5007 90 10 5803 90 10 5007 20 21 5007 20 59 5007 90 30 5007 20 31 5007 20 61 5007 90 50 ex 5905 00 90		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 6001 99 90 6002 20 90 6002 99 00 6001 29 90 6002 49 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90 ex 5702 59 00 ex 5705 00 90 ex 5702 49 90 ex 5702 99 00		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 30 00 ex 5607 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 20 10 5103 20 99 5103 10 90 5103 20 91 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 91 00 5305 99 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00 5305 11 00 5305 91 00 5304 90 00 5305 19 00 5305 99 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10 6103 49 99 6105 90 90 6108 99 90 ex 6111 90 00 6101 90 90 ex 6104 19 00 6106 90 50 6109 90 90 6114 90 00 6102 90 10 ex 6104 29 00 6106 90 90 6102 90 90 ex 6104 39 00 6110 90 10 6104 49 00 ex 6107 99 00 ex 6110 90 90 ex 6103 39 00 6104 69 99		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00 6203 19 90 6204 29 90 6205 90 10 ex 6211 20 00 6201 99 00 6203 29 90 6204 39 90 6205 90 90 6211 39 00 6203 39 90 6204 49 90 6211 49 00 6202 19 00 6203 49 90 6204 59 90 6206 90 10 6202 99 00 6204 69 90 6206 90 90 6204 19 90		

ALLEGATO II

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo)

Categorie: 1, 2, 2 a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 37, 39, 50, 74, 83, 90, 115, 117, 118.